

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 33

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 agosto 2013

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 70. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 giugno 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Previsione che per i tributi, per i quali la Regione procede all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione è ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima della notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica - Previsione che il ricevimento di avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo non costituisce causa ostativa al ravvedimento - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario, nonché della sfera di competenza legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario.


- Legge della Regione Valle d'Aosta 8 aprile 2013, n. 8, art. 6, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2 e 3; legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3, art. 10.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore - Previsione della non applicazione agli stessi delle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 8 aprile 2013, n. 8, art. 26, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e m); Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 2, lett. f) e g).

Appalti pubblici - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni, di cui all'art. 32 del T.U. di cui al d.lgs. n. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi - Previsione che, in alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 448/1999 ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonché della sfera di legislazione statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 8 aprile 2013, n. 8, art. 28, comma 1.
- Costituzione, commi secondo, lett. e), e terzo; Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 2, lett. f).



N. 71. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 giugno 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente - Caccia - Norme della Regione Veneto - Interventi per il contenimento della presenza della fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria - Metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata la loro inefficacia, relativi piani di abbattimento - Individuazione e definizione da parte dagli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi all'esercizio della attività venatoria, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) - Ricorso del Governo - Denunciata omessa specificazione che l'inefficacia dei predetti metodi ecologici debba essere necessariamente accertata dall'ISPRA - Contrasto con la norma statale di riferimento che stabilisce la competenza dell'ISPRA ad accertare l'inefficacia dei metodi ecologici - Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema.

- Legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, art. 2, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19, comma 2.


Ambiente - Caccia - Norme della Regione Veneto - Interventi per il contenimento della presenza della fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria - Inadempimenti degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica - Nomina da parte del Presidente della Giunta regionale di un Commissario ad acta che provvede in via sostitutiva - Ricorso del Governo - Denunciata previsione di una procedura sostitutiva generalizzata per tutti gli enti di gestione, compresi quelli di gestione delle aree naturali protette - Denunciato ampliamento delle ipotesi di piani di abbattimento della fauna selvatica - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema.

- Legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, art. 2, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 11, comma 3, e 22, comma 6.

Ambiente - Caccia - Norme della Regione Veneto - Interventi per il contenimento della presenza della fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria - Individuazione dei soggetti abilitati all'attuazione dei piani di abbattimento - Ricorso del Governo - Denunciato ampliamento dei soggetti abilitati, comprendendo anche i cacciatori residenti - Contrasto con la norma statale di riferimento - Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema.

- Legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, art. 2, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19.. .

Pag. 6



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 70

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 giugno 2013
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Previsione che per i tributi, per i quali la Regione procede all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione è ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima della notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica - Previsione che il ricevimento di avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo non costituisce causa ostativa al ravvedimento - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario, nonché della sfera di competenza legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 8 aprile 2013, n. 8, art. 6, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2 e 3; legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3, art. 10.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore - Previsione della non applicazione agli stessi delle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 8 aprile 2013, n. 8, art. 26, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e m); Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 2, lett. f) e g).

Appalti pubblici - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni, di cui all'art. 32 del T.U. di cui al d.lgs. n. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi - Previsione che, in alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 448/1999 ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonché della sfera di legislazione statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 8 aprile 2013, n. 8, art. 28, comma 1.
- Costituzione, commi secondo, lett. e), e terzo; Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 2, lett. f).



Ricorso nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* (cod. fiscale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 80188230587), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato, numero fax 06.96.51.40.00, indirizzo PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it

Nei confronti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della Legge Regionale 8 aprile 2013, n. 8, recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015", pubblicata sul B.U.R. Valle d'Aosta n. 17 del 23 aprile 2013:

- articolo 6 ("Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 9"), comma 1;
- articolo 26 ("Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1"), comma 1;
- articolo 28 ("Gestione comunale associata delle procedure di gara"), comma 1;

In virtù della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2013.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha emanato la Legge Regionale, alcune delle cui norme non risultano in linea con i principi costituzionali che presiedono al riparto delle competenze legislative ed amministrative tra Stato e Regioni; per tale motivo il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di doverle impugnare, ed a tanto in effetti si provvede mediante il presente ricorso.

1. Articolo 6, comma 1: contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost., e con gli articoli 2 e 3 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta (Legge cost. n. 4/1948); contrasto con l'articolo 117, terzo comma, cost. e con l'articolo 10 della Legge cost. n. 3/2001

1.1 L'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 8/2013, ha tra l'altro introdotto — nel corpo della L.R. n. 30/2009 (recante "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate") — il nuovo articolo 41-*bis*, del seguente testuale tenore:

"Art. 41-*bis* — (Ravvedimento)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), per i tributi per i quali la Regione procede all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione è ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima della notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attività amministrative accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica. Il ricevimento di avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo non costituisce causa ostativa al ravvedimento".

La nuova disposizione regionale, pur facendo salva l'applicazione dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, contrasta con le disposizioni contenute nello stesso articolo 13 a riguardo dell'istituto del "ravvedimento" in materia tributaria, il quale prevede (comma 1) che "la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni".



In sostanza, dunque, la disposizione regionale introduce — nell'ambito del meccanismo relativo all'istituto tributario del "ravvedimento" — un significativo inasprimento del trattamento sanzionatorio ivi previsto, introducendo una riduzione sanzionatoria (a 2/3) sensibilmente inferiore rispetto a quella scaturente dall'applicazione della norma statale (1/10 ovvero 1/8).

Benché la norma statale si occupi di ipotesi sanzionatorie non tassativamente determinate (il comma 5 dello stesso articolo 13 consente infatti che "singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione"), la disposizione regionale introduce una fattispecie di ravvedimento ulteriore rispetto a quelle stabilite dal legislatore statale, che ad esse si sovrappone, anche sostituendole parzialmente rispetto a quanto già previsto dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'anzidetto articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997.

D'altra parte il richiamato articolo 13 consente di prevedere "ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione": laddove invece, in questo caso, si prevedono casi in cui la riduzione sanzionatoria — prevista per casi che possono anche essere coincidenti con quelli già previsti dall'articolo 13 — diventa superiore a quella che deriverebbe dall'applicazione diretta dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997.

1.2 Sotto altro e concorrente profilo, la norma regionale dilata l'operatività del ravvedimento ivi previsto, non individuando limiti temporali definiti entro i quali il meccanismo può essere operativo, ma semplicemente prevedendo che esso possa trovare applicazione "se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima della notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica": in tal modo, viene snaturata la *ratio* stessa dell'istituto del ravvedimento, che è invece chiaramente prefigurato dal legislatore statale entro precisi limiti temporali indicati nell'articolo 13.

1.3 La disposizione regionale in esame, in definitiva, introduce fattispecie di ravvedimento "derogative" rispetto a quelle stabilite dal legislatore statale, tra l'altro — per quanto sopra evidenziato — *in pejus* rispetto alla posizione del contribuente, e quindi in contrasto con i meccanismi più precisamente delineati nel comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997

In tal senso, essa contrasta con i principi generali in materia di sanzioni tributarie di cui al D. Lgs. n. 472/1997, cui le regioni (anche a statuto speciale) sono chiamate ad attenersi: ed infatti, per quanto riguarda la posizione della Regione Valle d'Aosta, la norma eccede dalle competenze legislative di cui agli articoli 2 e 3 del relativo Statuto Speciale, che devono sempre essere esercitate "in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, e col rispetto (...) delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica". Correlativamente, la disposizione *de qua* viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. *e)*, della Costituzione, nonché la competenza legislativa statale concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica e sistema tributario prevista per le regioni a statuto ordinarie dall'articolo 117, terzo comma, Cost., estesa, ai sensi dell'articolo 10 della Legge cost. n. 3/2001, alla Regione Valle d'Aosta quale forma di autonomia più ampia.

2. Articolo 26, comma 1: contrasto con l'Articolo 117, secondo comma, lett. *e)* ed *m)*, Cost., e con l'articolo 2, lett. *f)* e *g)*, dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta (Legge cost. n. 4/1948)

L'articolo 26, comma 1, della L.R. n. 8/2013, introduce, nel corpo dell'articolo 8 della L.R. n. 1/2006 (recante "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13"), il seguente comma *7-bis*:

"*7-bis*. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore non si applicano le disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche".

Così come formulata, la disposizione regionale si pone in contrasto con le previsioni statali in materia di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, introdotte dal Capo III del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo unico sull'edilizia). In particolare, l'articolo 82, comma 1, del citato d.P.R. n. 380/2001 prescrive che "tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236".

Ed a propria volta, la normativa di dettaglio ivi indicata prevede espressi e tassativi casi di deroga alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (*cf.*: ad esempio gli articoli 19 e 21 del d.P.R. n. 503/1996, e



gli articoli 3 e 7 del D.M. n. 236/1989), tra i quali non rientra l'ipotesi di esclusione di cui alla disposizione legislativa regionale quivi in contestazione. La norma regionale in questione introduce dunque una nuova ipotesi di deroga alla normativa statale in materia; ed in tal senso eccede dalle competenze statutarie in materia di lavori pubblici ed urbanistica di cui all'articolo 2, lett. *f*) e *g*), dello Statuto Speciale della Regione Valle d'Aosta, quanto detta disposizioni difformi dalla normativa nazionale di riferimento, la quale — siccome specificamente riguardante l'accessibilità e visitabilità di edifici aperti al pubblico — costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. *m*), Cost.

È appena il caso di rammentare, al riguardo, che, alla base dei cc.dd. livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, vi è l'esigenza generale, che giustifica la competenza legislativa esclusiva dello stato, di “porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle” (sentenza n. 282 in data 26 giugno 2002 della Corte Costituzionale).

D'altra parte, la norma in questione risulta incidere anche sulla materia delle concorrenza tra imprese, in quanto è suscettibile di comportare un vantaggio competitivo per gli esercizi commerciali esonerati dall'attuazione degli obblighi richiamati, ancorché non situati direttamente sulle strade di cui sopra, rispetto a quegli esercizi commerciali che devono sostenere gli ingenti e necessari oneri di adeguamento derivanti dalla normativa nazionale in tema di eliminazione delle barriere architettoniche. Pertanto, rientrando la “tutela della concorrenza” nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, la norma regionale viola (anche) l'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.

3. Articolo 28, comma 1: contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., e con l'articolo 2, lett. *f*), dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta (Legge cost. n. 4/1948); contrasto con l'articolo 117, terzo comma, Cost.

L'articolo 28, comma 1, della L.R. n. 8/2013, dispone che “nei Comuni valdostani l'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e, forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), si applica alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2013”.

La previsione nazionale ivi menzionata (articolo 33, comma 3-*bis*, del D. Lgs. n. 163/2006) è stata introdotta dal D.L. n. 201/2011 (convertito con Legge n. 214/2011), e prevede che “i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.

La trascritta norma nazionale, in virtù dell'articolo 23, comma 5, del ridetto D.L. n. 201/2011, e del successivo articolo 29, comma 11-*ter*, del D.L. n. 216/2011 (convertito con Legge n. 14/2012), trova applicazione alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013: è dunque evidente che la disposizione regionale qui in esame ha disposto una vera e propria proroga dell'efficacia della previsione statale, con riguardo a tutte le gare bandite nel territorio valdostano.

Alla luce di tanto, la previsione regionale ivi impugnata risulta incostituzionale sotto svariati concorrenti profili.

In primo luogo, in quanto essa si pone in contrasto con l'articolo 4, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 163/2006, a termini del quale “le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice”: essa quindi eccede anzitutto dalle competenze legislative regionali in materia di lavori pubblici ed urbanistica di cui all'articolo 2, lett. *f*), dello Statuto Speciale, nonché — correlativamente — con la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117,



secondo comma, lett. l), Cost. (nel cui ambito rientra anche la materia della contrattualistica pubblica: *cfr.* Corte Costituzionale, sentenza n. 74 del 30 marzo 2012).

In secundis (ma non meno rilevante) in quanto — come dianzi anticipato — l'introduzione del comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici è avvenuta tramite il noto provvedimento emergenziale c.d. "Salva Italia" (il D.L. n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011), con la evidente esigenza di provvedere alla razionalizzazione della spesa della P.A.: la norma statale in questione, invero, ha imposto di procedere alla riorganizzazione delle attività delle piccole amministrazioni locali mediante l'aggregazione e la gestione comune della domande di lavori, servizi e forniture, e quindi (anche) nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost.

Il "secco" procrastinamento dell'efficacia di siffatta previsione con riguardo al territorio valdostano (per cui tale modalità troverebbe ivi applicazione per le gare bandite successivamente al 31 dicembre 2013, anziché a quelle bandite successivamente al 31 marzo 2013, come previsto dalla norma nazionale), attesta dunque una indebita deroga alla indicata prescrizione statale, volta per l'appunto a perseguire il contenimento della spesa delle amministrazioni locali, nel segnalato quadro del coordinamento della finanza pubblica: e pertanto risulta violativo della indicata sfera di competenza legislativa statale (come già detto estesa, ai sensi dell'articolo 10 della Legge cost n. 3/2001, anche alla Regione Valle d'Aosta quale forma di autonomia più ampia).

Giova al riguardo rammentare che la giurisprudenza costituzionale ha oramai consolidatamente acceduto ad una "nozione ampia di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica", mettendo altresì in rilievo "il carattere «finalistico» dell'azione di coordinamento e, quindi, l'esigenza che «a livello centrale» si possano collocare anche «i poteri puntuali eventualmente necessari perché la finalità di coordinamento» venga «concretamente realizzata»" (*cfr.* sentenza 22 luglio 2011, n. 229, nonché sentenza 30 dicembre 2003, n. 376, ivi menzionata).

Come in più occasioni ribadito dalla Corte Costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica, connessi agli obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all'articolo 119 Cost., si impone anche alle Regioni a statuto speciale nell'esercizio della propria autonomia finanziaria.

P.Q.M.

Ricorre alla Ecc.ma Corte costituzionale affinché la stessa voglia dichiarare — in accoglimento delle suesposte censure — la illegittimità costituzionale dei seguenti articoli della Legge Regionale 8 aprile 2013, n. 8, recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015", pubblicata sul B.U.R. Valle d'Aosta n. 17 del 23 aprile 2013:

- articolo 6 ("Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 9"), comma 1;
- articolo 26 ("Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1"), comma 1;
- articolo 28 ("Gestione comunale associata delle procedure di gara"), comma 1;

per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lett. e), l) ed m), Cost; con gli articoli 2 e 3 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta (Legge cost n. 4/1948); con l'articolo 117, terzo comma, Cost e con l'articolo 10 della Legge cost. n. 3/2001; per le ragioni e nei termini dettagliati nel corpo del presente ricorso.

Si deposita la seguente documentazione:

1) copia autentica dell'estratto del verbale relativo alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2013, con allegata relazione;

2) copia della Legge Regionale Valle d'Aosta 8 aprile 2013, n. 8, recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015", pubblicata sul B.U.R. Valle d'Aosta n. 17 del 23 aprile 2013.

Roma, 13 giugno 2013

L'Avvocato dello Stato: CASELLI



n. 71

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 giugno 2013
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente - Caccia - Norme della Regione Veneto - Interventi per il contenimento della presenza della fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria - Metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata la loro inefficacia, relativi piani di abbattimento - Individuazione e definizione da parte dagli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi all'esercizio della attività venatoria, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) - Ricorso del Governo - Denunciata omessa specificazione che l'inefficacia dei predetti metodi ecologici debba essere necessariamente accertata dall'ISPRA - Contrasto con la norma statale di riferimento che stabilisce la competenza dell'ISPRA ad accertare l'inefficacia dei metodi ecologici - Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema.

- Legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, art. 2, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19, comma 2.

Ambiente - Caccia - Norme della Regione Veneto - Interventi per il contenimento della presenza della fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria - Inadempimenti degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica - Nomina da parte del Presidente della Giunta regionale di un Commissario ad acta che provvede in via sostitutiva - Ricorso del Governo - Denunciata previsione di una procedura sostitutiva generalizzata per tutti gli enti di gestione, compresi quelli di gestione delle aree naturali protette - Denunciato ampliamento delle ipotesi di piani di abbattimento della fauna selvatica - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema.

- Legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, art. 2, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 11, comma 3, e 22, comma 6.

Ambiente - Caccia - Norme della Regione Veneto - Interventi per il contenimento della presenza della fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria - Individuazione dei soggetti abilitati all'attuazione dei piani di abbattimento - Ricorso del Governo - Denunciato ampliamento dei soggetti abilitati, comprendendo anche i cacciatori residenti - Contrasto con la norma statale di riferimento - Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema.

- Legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, art. 2, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale del Veneto n. 6 del 23 aprile 2013, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 37 del 26 aprile 2013, recante «Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria», nell'art. 2.

La legge regionale del Veneto n. 6/2013 contiene la disciplina della gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria.

L'obiettivo perseguito dalla legge regionale, come rappresentato nell'art. 1, è quello di assicurare la gestione sostenibile della fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria, e concorrere a sostenere, mediante la costituzione di appositi fondi, gli interventi di apprestamento opere e indennizzo dei danni prodotti alle produzioni agricole e zootecniche o causati da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica.



L'art. 2 individua gli interventi per il contenimento della fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria, articolandosi in tre commi:

«1. I metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata la loro inefficacia, i relativi piani di abbattimento, sono rispettivamente individuati e definiti dagli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi all'esercizio della attività venatoria, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

2. Agli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica che non provvedono ad adottare gli atti di propria competenza relativi all'attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione al Consiglio delle autonomie locali, assegna un congruo termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad aria che provvede in via sostitutiva.

3. All'attuazione degli interventi per il contenimento della fauna selvatica sono abilitati i soggetti già individuati dall'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; a tal fine le province attuano adeguate e specifiche iniziative di formazione».

Le predette disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente, così violando l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, per i seguenti motivi.

I

In relazione all'art. 2, comma 1 della legge regionale: violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

Il comma 1 dell'articolo 2 prevede quanto segue:

«I metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata la loro inefficacia, i relativi piani di abbattimento, sono rispettivamente individuali e definiti dagli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi all'esercizio della attività venatoria, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)».

La norma attribuisce quindi agli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica la competenza a individuare e definire i metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nei territori preclusi all'attività venatoria.

Ai medesimi enti è poi attribuita la competenza ad adottare i relativi piani di abbattimento, ove sia accertata l'inefficacia dei metodi ecologici.


In entrambi i casi l'iniziativa nell'adozione dei metodi ecologici come quella nell'adozione dei piani di abbattimento prevede il parere dell'Ispra.

La norma regionale, nel disporre che i piani di controllo della fauna selvatica con l'utilizzo di metodi ecologici ed eventualmente i piani di abbattimento siano adottati «sentito l'Ispra», non specifica però che anche l'inefficacia dei predetti metodi ecologici debba necessariamente essere accertata dall'Ispra.

La norma pare dunque in contrasto con quanto esplicitamente previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che stabilisce che è l'Ispra ad accertare l'inefficacia dei metodi ecologici.

Codesta Corte costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità di una norma provinciale che delineava una procedura di abbattimento delle nutrie non subordinata alla previa valutazione tecnica dell'ISPRA, così motivando:

«L'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 consente alle Regioni il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, al fine di migliorare la gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela



del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e per quella delle produzioni zooagroforestali ed ittiche. Tuttavia tale controllo, esercitato selettivamente, può essere praticata di norma attraverso metodi ecologici, sentito l'ISPRA.

Solo nel caso in cui tale Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Questi ultimi devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, insieme ad una serie di altri soggetti abilitati da detta normativa statale interposta.

Per le ragioni richiamate, la disposizione censurata si pone in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e conseguentemente viola l'art. 117, comma 2, lett s), della Costituzione.

II

In relazione all'art. 2, comma 2 della legge regionale: violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

Il comma 2 dell'articolo 2 dispone quanto segue:

«Agli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica che non provvedono ad adottare gli atti di propria competenza relativi all'attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione al Consiglio delle autonomie locali, assegna un congruo termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva».

La norma prevede una procedura sostitutiva generalizzata per tutti gli enti di gestione: sono inclusi pertanto anche gli Enti di gestione delle aree naturali protette, unici titolari delle competenze in tema di "eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologia» (art. 11, comma 4 e art. 22, comma 6, legge n. 394/1991).

Al riguardo si osserva che in tutte le aree naturali protette nazionali e regionali è previsto il divieto di caccia (art. 11, comma 3, lettera a) (primo periodo) e art. 22, comma 6, della legge n. 394/1991; art. 21, comma 10, lettera b, della legge n. 157/1992).

L'art. 11, comma 3 e l'art. 22, comma 6, legge n. 394/1991 prevedono la possibilità di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, che devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco. Detti prelievi devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.

Tanto premesso, deve ritenersi che l'art. 2, comma 2 della legge regionale, ampliando le ipotesi di "piani di abbattimento" della fauna selvatica all'interno di tutti "territori preclusi all'esercizio della attività venatoria", comprese (in quanto non esplicitamente escluse) le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge n. 394/1991, si pone in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema sopra richiamata.

La disposizione viola quindi l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.



III

In relazione all'art. 2, comma 3 della legge regionale: violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

Infine l'art. 2, comma 3 della legge regionale individua i soggetti abilitati all'attuazione dei piani di abbattimento (interventi per il contenimento) nei «soggetti già individuati dall'articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50» e nei «cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50».

Ora, l'art. 19, legge n. 157/1992 affida tale incombenza alle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, eventualmente avvalendosi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali.

La disposizione regionale non solo amplia i soggetti abilitati, comprendendo anche i cacciatori residenti, ma soprattutto non stabilisce che essi possono solo affiancare le guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che di essi intendano avvalersi.

La norma pare dunque in aperto contrasto con l'art. 19, legge n. 157/1992, espressione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

La norma è quindi illegittima per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

P.Q.M.

Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.ma Corte vorrà dichiarare l'illegittimità dell'art. 2 della legge regionale del Veneto n. 6 del 23 aprile 2013.

Roma, 17 giugno 2013


L'Avvocato dello Stato: D'ASCIA

13C00263

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUR-033) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)** - annuale € **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)** - semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)** - annuale € **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)** - semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
 I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

